



Regione Puglia

ARTI

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 082 di repertorio

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia BARI - COM scrl c/ ARTI, Regione Puglia e Ganglicom srl - Affidamento incarico patrocinio legale CIG B0BEBBFC0

L'anno 2024 il giorno undici del mese di marzo in Bari, nella sede dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede all'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) e la successiva Legge Regionale di riordino dell'Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 001 del 16 maggio 2023 con cui si provvede alla conferma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 30.06.2023 l'Amministrazione procedeva all'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020, per l'affidamento di servizi di content management, social media management e realizzazione di prodotti multimediali per Galattica – Rete Giovani Puglia” CIG 9938881011 – CUP: I34H22001010003;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 32 del 31.01.2024 si procedeva all'aggiudicazione definitiva della gara sopra emarginata in favore della società GANGLICOM SRL.

DATO ATTO CHE:

- in data 29/02/2024 è stato notificato, ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994, a questo Ente, per mezzo PEC, il ricorso presentato dalla società seconda in graduatoria C.O.M. SRL con sede legale in Bari in Corso Vittorio Emanuele II n. 143, in persona del legale rappresentante dott. Raffaele Garofalo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dionigi con studio legale in Bari alla via De Rossi n. 190.
- Il suddetto ricorso ha per oggetto l'annullamento della Determinazione n. 32 del

31.01.2024 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

- La costituzione in giudizio si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione.
- ARTI non è dotata di avvocatura interna, sicché si rende necessario affidare il patrocinio dell'Ente ad un professionista esterno.

CONSIDERATO che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 ha abrogato il D.LGS n. 50/2016 e, fra le altre, le linee guida ANAC n.12 "Affidamento dei servizi legali", determinando l'esclusione dal Codice degli appalti degli incarichi legali (art. 56, lett. h), sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nel Titolo 1.

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6/6/2019 che ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, degli incarichi legali in quanto prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla libera scelta del difensore allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di difesa e pertanto non comparabili con altri servizi ricompresi nell'applicazione della direttiva sugli appalti, in ragione della specifica oggettiva differenza.

VISTA:

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, del 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, che statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione; 2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, 8 giugno 2021, n. 509, resa in tema di responsabilità amministrativa, con la quale è stato stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico - nel caso *de quo* CONSIP Spa - ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.

DATO ATTO l'affidamento del presente incarico finalizzato alla costituzione in giudizio dell'Ente e all'individuazione del professionista al quale conferire il mandato difensivo rimane nella scelta fiduciaria dell'Amministrazione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal Codice dei Contratti, dalle disposizioni di cui alla legge 241/90 nonché il rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione ha individuato l'avv. Giuseppe Cozzi in possesso di consolidata esperienza e competenza nella materia oggetto dell'incarico, come evincibile dal curriculum vitae acquisito agli atti dell'Agenzia;
- con nota prot. 292/2024 si è provveduto a richiedere preventivo di spesa;
- con nota prot. 303/2024 veniva acquisito agli atti il preventivo di spesa;

RILEVATO CHE l'avvocato sopra citato ha altresì trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di assenza delle altre cause ostative all'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.lgs. n. 33/2013, dell'art. 53

comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ai sensi del Codice Deontologico Forense e, infine, ai sensi del Codice di comportamento dell'Agenzia.

VALUTATA la congruità dell'offerta fatta pervenire dall'avv. Giuseppe Cozzi ovvero dello scostamento dai minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (*come modificato dal D.M. 37/2018*);

CONSIDERATO CHE è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

EVIDENZIATO CHE il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE, come indicato nelle FAQ D.3 di ANAC, il patrocinio legale è sottoposto agli obblighi della tracciabilità.

RITENUTO, pertanto, di affidare l'incarico di patrocinio legale all'avv. Giuseppe Cozzi con studio legale in Bari alla Via Piccinni n. 128 per la costituzione in giudizio e difesa dell'ARTI nel ricorso presentato dinanzi al TAR PUGLIA dalla società COM SRL:

DETERMINA

- di affidare, per i motivi espressi in premessa, l'incarico di patrocinio legale all'avv. Giuseppe Cozzi con studio legale in Bari alla Via Piccinni n. 128 per la costituzione in giudizio e difesa dell'ARTI nel ricorso presentato dinanzi al TAR PUGLIA dalla società COM SRL;
- di stabilire il compenso di detto incarico in 4.800,00 euro, oltre IVA e CAP;
- di approvare il disciplinare di incarico tra all'avv. Giuseppe Cozzi e ARTI che allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sarà perfezionato mediante sottoscrizione con firma digitale delle parti contraenti;
- di dare atto che il CIG è B0BEBBBFC0;
- di dare pubblicità al presente atto secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le dotazioni assegnate ad ARTI per far fronte alle spese di funzionamento dell'Agenzia per l'esercizio 2024.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addante